



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 548

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 22 marzo 2016

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag.	5
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	7
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	13
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	27
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	34
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 235)</i> . . . . .	»	38
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	38
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 235)</i> . . . . .	»	49
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	49
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 236)</i> . . . . .	»	52
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 73)</i> . . . . .	»	71
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	71

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 186)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	73
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	73
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 187)</i> . . . . .	»	76
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 159)</i> . . . . .	»	77
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 160)</i> . . . . .	»	78
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Sottocommissione per i pareri (fase discendente)</i> .	»	79

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	80
<i>Plenaria (notturna)</i> . . . . .	»	81

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	83
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	83

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	85
---------------------------	-------------	----

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	87
---------------------------	---	----

---



## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 22 marzo 2016

### Sottocommissione per i pareri

142<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**(1870 e 157-A) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra gli emendamenti riferiti al testo proposto dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 264)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (n. 265)**

(Osservazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione conviene.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

**(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sugli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 12.*

## **Plenaria**

### **380<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*

FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.*

*La seduta inizia alle ore 12.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2192) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 marzo.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1289-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare**, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore RUSSO (PD) illustra il disegno di legge costituzionale in esame, già approvato in prima deliberazione, con il quale si apportano alcune modifiche allo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale n. 1 del 1963.

Ricorda che l'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, sostituisce il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto, che definisce il territorio regionale al fine di registrare le modifiche amministrative intervenute dopo il 1963. Nel nuovo testo, infatti, la Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, Udine, Pordenone e Trieste.

L'articolo 2 modifica l'articolo 7 dello Statuto in materia di potestà legislativa della Regione, stabilendo che la Regione possa istituire con legge nuovi Comuni anche in forma di Città metropolitane.

Il nuovo articolo 10 dello Statuto, come modificato dall'articolo 3 del disegno di legge costituzionale, prevede che lo Stato possa delegare con legge l'esercizio di proprie funzioni amministrative anche alle Città metropolitane.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 11 dello Statuto, concernente l'esercizio delle funzioni amministrative da parte della Regione. La disposizione sopprime il termine «province», inserisce il richiamo all'ente Città metropolitana e adegua il testo ai principi dell'articolo 118 della Costituzione in tema di sussidiarietà.

L'articolo 5 modifica il secondo comma dell'articolo 15 dello Statuto concernente l'elettorato passivo per le elezioni del Consiglio regionale, al fine di abbassare l'età per l'esercizio del diritto di elettorato passivo da 25 anni, come è nel testo vigente, alla maggiore età.

L'articolo 6, nel modificare l'articolo 27 dello Statuto, concernente l'iniziativa legislativa, diminuisce il numero di firme necessarie per la presentazione di un progetto di legge regionale da 15.000 a 5.000.

Gli articoli 7, 8 e 10 modificano, rispettivamente, gli articoli 51, 54 e 62 dello Statuto, al fine di comprendere, nella nuova definizione del complesso degli enti locali della Regione, anche i Comuni nella forma di città metropolitane. Gli ambiti di intervento sono i seguenti: l'articolo 51 dello Statuto concerne le entrate della Regione e la possibilità di istituire tributi propri, l'articolo 54 prevede la possibilità per la Regione di assegnare agli



enti locali una quota delle entrate regionali, mentre l'articolo 62 riguarda le funzioni del commissario di Governo nella Regione.

L'articolo 9 sostituisce l'articolo 59 dello Statuto, stabilendo che sono i Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, la base dell'ordinamento degli enti locali della Regione. Essi sono enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto.

L'articolo 11, che novella l'articolo 66 dello Statuto, consente alla Regione e alla Provincia di decentrare i propri uffici nel circondario corrispondente alla giurisdizione del tribunale di Pordenone per le funzioni amministrative.

Infine, l'articolo 12, recante disposizioni transitorie, stabilisce la soppressione delle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia esistenti, a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. Con la medesima legge regionale, sarà disciplinato il trasferimento delle funzioni delle Province ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, o alla Regione, nonché la conseguente attribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite e la successione nei rapporti giuridici. Al comma 3, si prevede che, fino alla loro soppressione, le Province saranno disciplinate dalla normativa vigente.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede un approfondimento in merito alla presentazione di un ricorso al TAR – da parte di numerosi Comuni – avverso l'ipotesi di un accorpamento obbligatorio dei comuni con un numero di abitanti al di sotto di una determinata soglia.

Il relatore RUSSO (*PD*) precisa che il dibattito in atto nella Regione Friuli-Venezia Giulia riguarda la legge regionale con la quale sono state istituite le nuove unità territoriali e non il disegno di legge costituzionale in esame, che è volto principalmente alla soppressione delle Province, anticipando così gli indirizzi assunti in tal senso con il disegno di legge di revisione costituzionale in fase di definitiva approvazione.

Il sottosegretario BRESSA ribadisce che il ricorso presentato al TAR di Trieste da alcuni Comuni del Friuli-Venezia Giulia riguarda la legge regionale per l'istituzione delle UTI. Si tratta, quindi, di due questioni distinte.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo il disegno di legge costituzionale giunto alla fase della seconda deliberazione, su di esso potrà svolgersi solo la discussione generale, alla quale seguirà la votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (n. 267)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il relatore PAGLIARI (*PD*) ritiene opportuno svolgere alcune audizioni sullo schema di decreto legislativo, in considerazione della rilevanza del tema.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) sottolinea che lo schema di decreto legislativo introduce opportunamente norme per favorire la trasparenza negli atti della pubblica amministrazione, in quanto ciò consente un più accurato controllo della spesa e rafforza, conseguentemente, il rapporto di fiducia tra cittadini e poteri pubblici.

Rileva, tuttavia, il rischio che non vi sia un'adeguata innovazione tecnologica, in grado di accelerare le procedure per la semplificazione, anche attraverso la digitalizzazione. Ciò determinerebbe un aumento di oneri burocratici, piuttosto che uno snellimento.

In secondo luogo, ritiene opportuno un approccio più equilibrato nella implementazione del nuovo istituto del libero accesso civico, che riconosce al cittadino il diritto alla richiesta di atti inerenti alle pubbliche amministrazioni, a qualunque fine e senza necessità di motivazioni. Bisogna evitare, infatti, che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti recanti informazioni personali.

Sarebbe opportuno, altresì, demandare a un regolamento attuativo l'individuazione, nel dettaglio, delle categorie di dati e documenti suscettibili di accesso e dei casi di rigetto dell'istanza a fini di tutela delle persone interessate. In assenza di parametri certi, infatti, vi è il rischio che interpretazioni difformi da parte delle singole amministrazioni determinino un differente grado di tutela della riservatezza e, quindi, un'ingiustificata disparità di trattamento per i cittadini.

Sottolinea la necessità di disciplinare con criteri di maggiore proporzionalità gli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali per il personale pubblico e i relativi coniugi e parenti entro il secondo grado, modulando gli obblighi di trasparenza a seconda del ruolo e della carica, per evitare ingerenze eccessive nella vita privata di un elevato numero di persone.

A suo avviso, inoltre, sarebbe irragionevole estendere automaticamente gli obblighi di trasparenza e le relative sanzioni a tutti i documenti e i dati resi pubblici sulla base di obblighi giuridici regolati da specifiche norme di settore, aventi spesso finalità diverse. Ad esempio, sarebbe eccessivo il mantenimento per cinque anni delle pubblicazioni matrimoniali.

Infine, ritiene indispensabile prevedere specifiche linee guida per l'istituto del silenzio-rigetto senza l'obbligo di motivare il rifiuto, per evitare che le amministrazioni abbiano eccessivi margini di discrezionalità.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene che il provvedimento sia inadeguato rispetto alla finalità di favorire la semplificazione e la trasparenza, in quanto i meccanismi previsti non risultano chiari e rischiano di determinare ulteriori opacità.

Osserva, in primo luogo, che se, da un lato, la norma sembra ampliare la platea degli aventi diritto ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dall'altro la previsione generica di limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti lascia ampi margini di discrezionalità alle pubbliche amministrazioni.

Formula osservazioni critiche, altresì, sulle modalità di esercizio del diritto di accesso civico, disciplinato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo. Innanzitutto, appare inopportuno prevedere che, nell'istanza di accesso, debbano essere individuati chiaramente i dati e i documenti richiesti, in quanto un cittadino che non sia portatore di un interesse specifico potrebbe non essere a conoscenza di informazioni dettagliate sulla tipologia dell'atto da ricercare. A suo avviso, per un accesso generalizzato dovrebbe essere sufficiente anche una richiesta generica.

Ritiene inopportuno che il silenzio-rifiuto non sia corredato da adeguata motivazione. In questo modo, infatti, oltre a consentire all'amministrazione una eccessiva discrezionalità, si rende difficile anche la proposizione del ricorso al TAR.

Tra l'altro, in assenza di una motivazione, non si può escludere un notevole aumento di ricorsi, che facilmente potrebbero essere giudicati infondati. Peraltro, in caso di soccombenza, il ricorrente sarebbe perfino tenuto al pagamento delle spese processuali.

Rileva altresì l'esigenza di definire in modo univoco chi siano i soggetti controinteressati – richiamati al comma 4 del nuovo articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto – e quali effetti abbia la loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso.

Infine, con riferimento agli atti endoprocedimentali, ritiene opportuno precisare se l'amministrazione sia tenuta a consentire l'accesso solo ai documenti che abbia prodotto oppure se l'obbligo sia esteso anche a tutti i dati, provenienti da altre amministrazioni, di cui essa sia in possesso.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si associa alle considerazioni del senatore Mazzoni. Pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedi-

mento, osserva che la pubblicazione di una massa eccessiva di dati e informazioni potrebbe compromettere la conoscibilità dei documenti realmente importanti. Sarebbe preferibile, quindi, selezionare i dati effettivamente utili nell'attività di contrasto alla corruzione.

Peraltro, essendo inserita nel provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, le amministrazioni si troverebbero ad adempiere agli obblighi previsti dallo schema di decreto legislativo nell'ambito delle risorse di cui dispongono attualmente. Ciò significa che saranno costrette a distogliere il personale dalle proprie funzioni per occuparsi del rilascio e della trasmissione di una ingente mole di documenti.

Infine, ritiene inopportuno che, da un lato, si ampli in modo perfino smisurato la conoscibilità da parte del cittadino degli atti della pubblica amministrazione, mentre, dall'altro, il Parlamento non sia posto nelle condizioni di esercitare adeguatamente la propria funzione di controllo sull'Esecutivo. Infatti, resta un alto numero di interrogazioni e interpellanze inevase, nonostante le ripetute sollecitazioni, a fronte di quanto accade negli altri Paesi europei, nei quali il Governo risponde tempestivamente agli atti di sindacato ispettivo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si associa alla proposta del relatore Pagliari di svolgere alcune audizioni sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

**Plenaria****281<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
D'ASCOLA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.**La seduta inizia alle ore 14,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (n. 261)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 marzo.

Il relatore ALBERTINI (AP (NCD-UDC)) illustra una proposta di parere non ostativo con condizione, pubblicata in allegato al resoconto. Osserva che lo schema di decreto legislativo in titolo, volto al recepimento della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, non può prescindere dal rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Sotto tale profilo richiama la necessità di inserire all'articolo 3, comma 1, dello schema in esame, la previsione che le precedenti condanne, per essere valutate ai fini indicati nel medesimo articolo 3, non possano essere contrastanti con i predetti principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, conformemente alle indicazioni desumibili dalla giurisprudenza co-

stituzionale sulla base delle quali la non contrarietà ai citati principi fondamentali costituisce la condizione minima essenziale per l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) osserva che l'articolo 8 del disegno di legge n. 2067, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, già approvato dalla Camera dei deputati e all'esame della Commissione, contiene un'ampia delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale; potrebbe essere utile verificare se le disposizioni dell'atto del Governo in esame non siano in contrasto con la delega citata.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) replica che la richiamata disposizione del disegno di legge n. 2067 penale non contrasta con il contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo che – ricorda – è volto all'attuazione di una decisione quadro dell'Unione europea. Ritiene opportuno non fare menzione nel parere della norma di delega che ancora non risulta approvata dal Parlamento, mentre ben potrà tenersi conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI al momento dell'esame e dell'approvazione del citato articolo 8.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (*PD*), il sottosegretario MIGLIORE rileva che il richiamato articolo 8 del disegno di legge n. 2067 contiene una delega molto ampia che, in linea generale, non sembra porsi in contrasto con le disposizioni di cui al provvedimento in titolo. Conviene, in ogni caso, sulla opportunità di non citare tale delega nel parere sull'atto del Governo in esame, ritenendo invece più appropriato semmai tenere conto delle indicazioni desumibili dal decreto legislativo di attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI nel momento in cui sarà esaminato il citato disegno di legge n. 2067 e, in particolare, l'articolo 8 del medesimo.

Anche il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) concorda con l'orientamento espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. Ritiene infatti non opportuno far riferimento, nel parere che la Commissione sta per esprimere sullo schema di decreto legislativo in esame, ad una norma che non è ancora approvata e che sarà probabilmente oggetto di un ampio dibattito in sede di esame del disegno di legge n. 2067.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) mantiene quindi la proposta di parere testé illustrata che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posta in votazione e approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (n. 262)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 luglio, 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), in ordine allo schema di decreto legislativo in titolo, che recepisce la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, propone un parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente D'ASCOLA, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (n. 263)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il relatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicato in allegato al resoconto, sullo schema di decreto legislativo in esame volto a recepire la decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziari.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere, previa verifica del prescritto numero legale, è posta in votazione e approvata.

**SUI PROFILI PROBLEMATICI CONCERNENTI IL RECEPIMENTO DEGLI ATTI NORMATIVI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che, in sede di esame degli atti del Governo di recepimento degli atti normativi dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe porre maggiore attenzione ai profili di compatibilità fra l'ordinamento italiano e quello di altri sistemi giuridici europei. Sottolinea al riguardo che, dal punto di vista processuale, in alcuni

ordinamenti non sono previste le stesse garanzie che costituiscono, invece, capisaldi costituzionali nell'ordinamento italiano; si pensi, ad esempio, al fatto che in alcuni ordinamenti europei la fase istruttoria è affidata in modo esclusivo alle autorità di polizia. Sotto questo profilo occorre valutare se il recepimento delle norme dell'Unione europea in alcune materie non comporti un depauperamento delle garanzie costituzionali per i cittadini italiani.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), fermo restando che la cooperazione nel settore penale è fondamentale ai fini del processo di integrazione europea, concorda, in linea di principio, con le considerazioni svolte dal senatore Palma.

Il senatore LUMIA (*PD*) sottolinea che il processo di armonizzazione legislativa, avviato nella materia penale in ambito europeo, costituisce un passaggio fondamentale verso una sempre maggiore integrazione degli ordinamenti degli Stati dell'Unione.

Il rappresentante del GOVERNO, pur ritenendo meritevoli di attenzione i profili sollevati dal senatore Palma, evidenzia come, per restare ai casi oggi all'esame della Commissione, la condizione posta nel parere reso sull'Atto del Governo n. 261, in ordine all'invalidità dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, costituisce una adeguata copertura costituzionale nel recepimento dei provvedimenti normativi dell'Unione europea.

#### *IN SEDE REFERENTE*

*(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

*(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

*(28) ZELLER ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di revisione del processo a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

*(171) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione delle dichiarazioni acquisite mediante intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

*(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

*(208) TORRISI. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione*



- (209) *TORRISI*. – *Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiatione di pena*
- (286) *MANCONI ed altri*. – *Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*
- (295) *BARANI*. – *Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*
- (299) *COMPAGNA*. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*
- (379) *BARANI*. – *Modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (381) *BARANI*. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) *BARANI*. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) *BARANI*. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) *BARANI*. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) *BARANI*. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) *BARANI*. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) *BARANI*. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (407) *STUCCHI*. – *Modifica dell'articolo 661 del codice penale, concernente l'abuso della credulità popolare, e introduzione dell'articolo 421-bis del codice penale, concernente l'abuso della buona fede con intimidazione*
- (468) *MARINELLO ed altri*. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) *COMPAGNA*. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) *CARDIELLO ed altri*. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

- (609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (611) *CARDIELLO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 574 e introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale, in materia di sottrazione di persone incapaci*
- (614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (638) *Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell'articolo 612-ter, concernente l'induzione al matrimonio mediante coercizione*
- (696) *BARANI. – Istituzione dell'Anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena*
- (697) *BARANI. – Modifiche al codice penale concernenti l'abolizione della pena dell'erastolo*
- (700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (735) *CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale*
- (741) *STUCCHI. – Modifiche agli articoli 61 e 640 del codice penale, concernenti l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi in danno di persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età*
- (750) *STUCCHI. – Modifica dell'articolo 633 del codice penale, in materia di invasione di terreni o di edifici*
- (964) *TORRISI ed altri. – Interventi urgenti per il fenomeno dei furti di rame*
- (1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1136) *FATTORINI ed altri. – Istituzione delle case famiglia protette con sede a Roma e a Napoli e misure per favorire l'accesso dei figli delle detenute madri agli asilo nido comunali*
- (1177) *BUEMI. – Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni*
- (1352) *Donella MATTESINI ed altri. – Norme sull'ordinamento penitenziario minorile e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà nei confronti dei minorenni, nonché modifiche al codice penale in materia di pene e di sanzioni sostitutive per i soggetti che hanno commesso reati nella minore età*
- (1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

- (1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all’articolo 416-bis del codice penale per l’inasprimento delle pene per l’associazione mafiosa armata*
- (1725) *CAMPANELLA ed altri. – Modifica all’articolo 612-bis del codice penale per l’allargamento dei casi di procedibilità d’ufficio*
- (1784) *Erika STEFANI ed altri. – Modifica dell’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa*
- (1785) *Paola TAVERNA ed altri. – Introduzione nel codice penale del reato di atti vessatori in ambito lavorativo*
- (1816) *BUEMI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di autotutela in un privato domicilio*
- (1834) *BUEMI e Fausto Guilherme LONGO. – Disposizioni sull’applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti arrestati per i reati previsti dagli articoli 624-bis, 628, 629 del codice di procedura penale nonché ai cittadini stranieri*
- (1905) *BARANI. – Modifiche all’articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1914) *MARAN ed altri. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all’articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2108) *CENTINAIO ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima*
- (2122) *PAGLIARI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di punizioni corporali verso i minori*
- (2131) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifica all’articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio*
- (2146) *RUTA ed altri. – Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di contrasto ai reati nel settore agroalimentare*
- (2147) *Erika STEFANI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione*
- (2153) *ALBERTINI ed altri. – Modifica all’articolo 530 del codice di procedura penale, in materia di rimborso delle spese di giudizio*
- (2155) *Giovanni MAURO. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa e misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità*
- (2168) *RAZZI ed altri. – Introduzione dell’articolo 52-bis del codice penale concernente l’eccesso di temerarietà nell’esecuzione del reato*
- (Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue il seguito dell’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il correlatore CASSON (PD), previo accordo con il correlatore Cucca, prospetta una possibile ridefinizione dell’oggetto dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo; ipotizza infatti, in primo luogo, la disgiunzione dei disegni di legge che incidono in maniera sistematica ed organica sul codice penale, o sul processo penale, con un’impostazione di

fondo incompatibile con quella del disegno di legge n. 2067. Ipotizza poi anche la disgiunzione per i disegni di legge che non riguardano direttamente le materie oggetto del disegno di legge n. 2067 approvato dalla Camera – ove questo rechi una revisione organica della disciplina delle medesime – mentre, laddove il disegno di legge n. 2067 effettua interventi puntuali, si potrebbero mantenere congiunti solo i disegni di legge che hanno ad oggetto specificamente le disposizioni su cui interviene il citato disegno di legge.

Dopo che il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine a casi specifici, il relatore CASSON (*PD*) fa presente che, al di là dei criteri generali, per la disgiunzione di alcuni disegni di legge la Commissione potrà ovviamente fare delle valutazioni specifiche.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) avverte, tuttavia, che non è irrilevante la connessione dei disegni di legge ai fini della presentazione e della successiva ammissibilità di emendamenti; non si possono presentare infatti emendamenti relativi al contenuto di disegni di legge che risulteranno poi disgiunti dal disegno di legge n. 2067.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene invece che – ove dovessero essere disgiunti dei disegni di legge che, almeno in parte, incidono sul contenuto dell'Atto Senato n. 2067, – ben potranno essere ammessi emendamenti dal contenuto analogo a previsioni di tali disegni di legge, laddove le stesse risultino comunque ricomprese fra quelle oggetto del disegno di legge n. 2067.

Il correlatore CUCCA (*PD*) prospetta, per altro verso, la possibilità che siano mantenuti all'ordine del giorno tutti i disegni di legge già connessi e che, una volta adottato come testo base il disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei Deputati, il contenuto degli altri disegni di legge connessi venga preso in esame, almeno in parte, sotto forma di emendamenti, sulla base dell'iniziativa dei rispettivi presentatori.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 261**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2008/675/GAI, relativa alla valutazione delle precedenti condanne in altri Stati membri dell'Unione in occasione di un nuovo procedimento penale, in conformità con la delega contenuta negli articoli 1 e 21 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che la citata decisione quadro è volta garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri, consentendo perciò che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si prenda in considerazione una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro, nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali;

rilevato che la normativa italiana vigente prevede che ogni sentenza penale straniera debba essere riconosciuta attraverso la procedura di riconoscimento di cui agli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, perché la stessa sia suscettibile di produrre gli effetti previsti dall'articolo 12 del codice penale ovvero quelli previsti dagli accordi internazionali o dalla pertinente normativa dell'Unione europea, e che con lo schema di decreto in titolo si dà rilievo, in occasione di un nuovo procedimento penale, a precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri dell'Unione europea, anche in assenza della suddetta procedura di riconoscimento;

considerato, in particolare, l'articolo 3 dello schema in esame che disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito di procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti da casellari giudiziali, sono valutate anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione relativa alla pena e, in particolare, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità del reato o la tendenza a delinquere;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è strettamente connesso agli schemi di decreto legislativo di attuazione, rispettivamente, della decisione quadro 2009/315/GAI sullo scambio tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (Atto del Governo n. 262) e della decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il si-

stema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) (Atto del Governo n. 263);

valutato che il contenuto del provvedimento in titolo non contrasta con i principi e i criteri direttivi della richiamata legge di delega (legge n. 114 del 2015);

considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea;

ricordato che la copertura derivante dal rientrare un determinato provvedimento legislativo nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 della Costituzione, può autorizzare specifiche deroghe a previsioni anche di rango costituzionale, ma in nessun caso può consentire l'adozione di soluzioni incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato, principi (fra i quali rientrano senz'altro le garanzie costituzionali in tema di libertà personale) che costituiscono un limite che non può essere superato non solo dal legislatore ordinario, ma anche quando la legge ordinaria usufruisce di una specifica copertura costituzionale – come la Corte costituzionale ha affermato sia in relazione alle leggi di esecuzione dei trattati istitutivi della Comunità europea, che beneficiano appunto della copertura prevista dall'articolo 11 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989 e n. 168 del 1991), sia in riferimento alle leggi di esecuzione dei Patti Lateranensi che usufruiscono anch'esse di una particolare copertura costituzionale ai sensi dell'articolo 7 della Costituzione (si vedano Corte costituzionale n. 30 del 1971, n. 175 del 1973, n. 1 del 1977 e n. 18 del 1982) – rilevandosi infine come sempre la Corte costituzionale, con le sentenze n. 1146 del 1988 e n. 134 del 2002, abbia ritenuto i predetti principi supremi dell'ordinamento costituzionale inderogabili anche da parte del legislatore costituente;

tenuto conto, in particolare, che la non contrarietà ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato costituisce, nella specifica materia in esame, la condizione minima essenziale per l'attribuzione di effetti a provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali straniere (si vedano in tal senso, a titolo esemplificativo, gli articoli 705, 724, 734 e 737-*bis* del codice di procedura penale, nonché l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra gli Stati membri dell'Unione europea) e che la sussistenza di tale requisito risulta, a sua volta, necessaria, al fine di assicurare il rispetto del limite dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale sopra richiamato (si veda in particolare, nella giurisprudenza citata in precedenza, Corte costituzionale n. 18 del 1982);

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione che all'articolo 3 dello schema in esame, al comma 1, dopo le parole «in assenza di riconoscimento» siano inserite le altre «e purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 262**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità con i principi della delega contenuta nell'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

considerato che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo: l'Atto del Governo n. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e l'Atto del Governo n. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale;

considerato che le decisioni quadro citate si basano tutte sull'articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961);

rilevato che lo scopo della collaborazione è quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere; a tal fine, nel 2012 è stato istituito il sistema ECRIS (*European Criminal Records Information System*), e cioè il sistema informativo del casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne tra gli Stati membri;

considerato che la decisione quadro 2009/315/GAI chiede agli Stati membri di designare un'autorità centrale con il compito di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne;

valutato che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo individua nell'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, l'Autorità centrale competente che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni, conservazione dati e risposta alle richieste di informazioni,

considerato che, con il recepimento, il quadro normativo italiano sarà completato per permettere un più efficace utilizzo del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS);

valutato che il Capo III dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di at-



tuazione del codice di procedura penale e al testo unico sul casellario giudiziale;

non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo in titolo con i principi della legge di delega n. 114 del 2015,

considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 263**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la decisione quadro del Consiglio 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/2015/GAI;

considerata la delega contenuta nell'articolo 20 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014);

rilevato che il provvedimento in titolo istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;

valutato che la trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo;

non ravvisandosi motivi di incompatibilità delle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo con i principi della delega sopra richiamata, né in generale con il contesto normativo nazionale di riferimento;

considerate le osservazioni non ostative della Commissione affari costituzionali e viste, altresì, le osservazioni favorevoli della Commissione politiche dell'Unione europea,

esprime parere non ostativo.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

**Plenaria****548<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
TONINI*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 12,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1870 e 157-A) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario. Esame degli emendamenti. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettera f), per l'approvazione, da parte della Commissione di merito dell'emendamento 5.502, (testo 2) sul quale la Commissione bilancio si era espressa in tal senso.

Sugli emendamenti, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1 occorre ribadire il parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.223 identica all'emendamento 1.24 presentato nella Commissione di merito e su cui la Commissione bilancio si era espressa in tal senso. Comporta inoltre maggiori oneri la proposta 1.213. Occorre altresì valutare gli emendamenti 1.211 e 1.215.

Con riferimento all'articolo 2 occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.202, identica

all'emendamento 2.8, nonché 2.203, identica all'emendamento 2.7, presentati nella Commissione di merito e su cui la Commissione bilancio si era espressa in tal senso. Occorre altresì valutare gli emendamenti 2.204, 2.205 e 2.209.

Per quanto riguarda l'articolo 3, occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.244 identica all'emendamento 3.33 presentato nella Commissione di merito e su cui la Commissione bilancio si era espressa in tal senso.

Per quanto riguarda l'articolo 4, occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.276 (in quanto identica all'emendamento 4.82 presentato in fase referente), 4.294 (identica a 4.99), 4.296 (identica a 7.1), 4.297 (identica a 4.101), 4.298 (identica a 4.102), 4.302 (identica a 4.106), 4.304 (identica a 4.110), 4.318 (identica a 4.130), 4.337 (identica a 4.145) e 4.338 (identica a 4.151). Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.339.

Per quanto riguarda l'articolo 5, occorre ribadire la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.202, 5.231, 5.239, 5.240, 5.241, 5.242, 5.247, 5.251, 5.255, 5.256, 2.258, 5.259, 5.263, 5.266 e 5.267 (identiche o analoghe rispettivamente agli emendamenti 5.5, 5.38, 5.65, 5.66, 5.67, 5.73, 5.83, 5.77 e 5.501/10, 5.501/11, 5.87, 5.98, 5.111 e 5.112, presentati in Commissione di merito su cui la Commissione si era espressa in tal senso). Occorre altresì valutare per escludere possibili effetti onerosi le proposte 5.211, 5.237, 5.250, 5.277, 5.278 e 5.279.

In relazione all'articolo 6, occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.214 e 6.215 (in quanto identiche agli emendamenti 6.18 e 6.20 presentati in fase referente), 6.248 (identica a 6.80) e 6.250 (identica a 6.82). Necessita di relazione tecnica l'emendamento 6.217. Occorre valutare la proposta 6.238.

Quanto alle modifiche riferite all'articolo 7, occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.202 e 7.203 (in quanto identiche agli emendamenti 7.5 e 7.6 presentati in fase referente), 7.205 (identico alla precedente 7.3). Comporta maggiori oneri l'emendamento 7.234 (in analogia con il subemendamento 7.104/1). Occorre valutare l'emendamento 7.204.

Per quanto riguarda l'articolo 8, occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.210 (identica all'emendamento (8.16 presentato nella Commissione di merito), 8.215 e 8.216 (identiche agli emendamenti 8.21 e 8.22), 8.223 e 8.224 (identici o analoghi all'emendamento 8.36), 8.226 (identica all'emendamento 8.39), 8.243 e 8.246 (identiche o analoghe all'emendamento 8.53) sulle quali la Commissione bilancio si era espressa in tal senso. Comporta altresì maggiori oneri la proposta 8.247. Occorre poi valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, gli emendamenti 8.213 e 8.242.

Per quanto riguarda l'articolo 9, occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 9.218 (poi-

ché identica alla precedente 9.27 presentata alla Commissione referente), 9.220 (identica a 9.29), 9.232 (identica a 9.45), 9.233 (identica a 9.46), 9.235 (identica a 9.49), 9.255 (identica a 9.69) e 9.265 (identica a 9.79). Comportano maggiori oneri gli emendamenti 9.234, 9.248 e 9.253. Occorre valutare l'emendamento 9.268.

Quanto all'emendamento 9.0.100, d'iniziativa governativa, occorre valutare se la relazione tecnica riferita al testo presentato presso la Commissione di merito possa ritenersi valida anche rispetto al nuovo testo presentato all'Assemblea.

Rispetto all'articolo 10, occorre ribadire il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.200 (poiché identica alla precedente 10.1 presentata alla Commissione referente) e 10.201 (identica a 10.2).

Occorre valutare l'emendamento 10.202. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo circa la necessità di esprimere un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettera *f*) del testo, reiterando la valutazione fornita sull'emendamento 5.502 (testo 2), approvato dalla Commissione referente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede conferma che la Commissione competente nel merito abbia recepito le condizioni, espresse ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che pertanto il testo all'esame dell'Assemblea non presenti disposizioni contrastanti con i principi di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE conferma che le condizioni poste dalla Commissione bilancio sono state integralmente recepite tramite appositi emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, quanto agli emendamenti, conviene con il Presidente circa l'opportunità di ribadire sugli identici testi presentati all'Assemblea i pareri già espressi durante la fase referente del provvedimento.

Rispetto alle proposte emendative di nuova formulazione, esclude l'insorgenza di oneri in relazione all'emendamento 1.213. Nonostante, infatti, vi sia un intenso dibattito sulle modalità con cui si possa migliorare il trattamento fiscale delle erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche, allo stato la loro inclusione nell'ambito del terzo settore non pare direttamente collegata all'estensione di eventuali agevolazioni. Esclude oneri anche in seguito agli emendamenti 1.211 e 1.215. Del pari, appaiono privi di conseguenze finanziarie gli emendamenti 2.204, 2.205 e 2.209, nonostante alcune espressioni all'interno di tali testi possano ritenersi poco chiare dal punto di vista dell'identificazione degli istituti. Rispetto alla proposta 4.339, concorda con la relazione del Presidente che vi ascrive maggiori oneri. Analogamente, l'emendamento 5.211, nella

sua attuale formulazione non appare finanziariamente coperto. Esprime un giudizio contrario anche sulla proposta 5.237, ma limitatamente all'ultima parte, ove si sopprime il punto numero 6. La proposta 5.250 comporta, ad avviso del Governo, costi aggiuntivi per la finanza pubblica in relazione alle funzioni affidate ad enti pubblici. Gli emendamenti 5.277, 5.278 e 5.279, invece, non appaiono ampliare l'area degli sgravi fiscali esistenti. Considera necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica per escludere oneri in relazione all'emendamento 6.217. La proposta 6.238 appare priva di controindicazioni sul piano finanziario, mentre l'emendamento 7.204 può essere assentito solo tramite l'apposizione di una clausola che specifichi la necessaria invarianza di risorse, onde evitare che il trasferimento di funzioni senza un aumento delle assegnazioni finanziarie induca gli enti locali ad una maggiore spesa. Convieni con il relatore circa l'onerosità dell'emendamento 8.247 e considera negativo anche l'emendamento 8.213, in relazione al possibile consolidamento di situazione giuridiche soggettive perfette in capo alla platea dei destinatari. Non ritiene vi siano profili di criticità finanziaria in relazione all'emendamento 8.242, mentre considera oneroso l'emendamento 9.234.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) prende la parola sulla proposta 9.234, da ultimo citata, per evidenziare come la questione del trattamento fiscale dei veicoli dedicati al trasporto dei disabili: si dichiara ben consapevole della necessità di evitare abusi, ma invita il Governo ad effettuare una quantificazione degli oneri, in vista di una formulazione, pur restrittiva, che consenta di dare risposta a questa evidente ingiustizia sostanziale.

Il rappresentante del GOVERNO dà atto al senatore D'Alì della necessità di verificare le possibili soluzioni ad un problema che si protrae da parecchio tempo e che sicuramente comporta risvolti sociali sensibili. Nel caso di specie, l'emendamento 9.234 non è assentibile nell'attuale formulazione e, in ogni caso, eventuali modificazioni del regime IVA andrebbero condizionate al previo assenso della Commissione europea, stante il carattere di risorsa propria dell'Unione di una quota dell'imposta. Passa poi ad esaminare gli emendamenti 9.248, 9.253 e 9.268, che ritiene onerosi per la finanza pubblica. Quanto all'emendamento 9.0.100, conviene sulla circostanza che il testo presentato all'Assemblea contenga lievi differenze rispetto a quello già giudicato dalla Commissione bilancio: la quantificazione degli oneri può ritenersi valida anche per le nuove disposizioni, ancorché la relativa relazione tecnica fosse stata realizzata sul precedente testo.

Il PRESIDENTE prende atto della necessità di acquisire un'esplicita conferma dell'idoneità della precedente relazione tecnica ad asseverare anche il nuovo testo. Propone pertanto che si mantenga sospeso il giudizio sull'emendamento 9.0.100.

Il rappresentante del GOVERNO prende la parola quindi sull'emendamento 10.202, ritenendo imprescindibile l'inserimento di una specificazione circa la necessaria invarianza di oneri e mezzi.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettera f), mentre il parere è di nulla osta sulle restanti parti del testo. Quanto agli emendamenti, esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.223, 2.202, 2.203, 3.244, 4.276, 4.294, 4.296, 4.297, 4.298, 4.302, 4.304, 4.318, 4.337, 4.338, 4.339, 5.202, 5.231, 5.239, 5.240, 5.241, 5.242, 5.247, 5.251, 5.255, 5.256, 2.258, 5.259, 5.263, 5.266, 5.267, 5.211, 5.237 (limitatamente alla soppressione del punto 6), 5.250, 6.214, 6.215, 6.248, 6.250, 6.217, 7.202, 7.203, 7.205, 7.234, 8.210, 8.215, 8.216, 8.223, 8.224, 8.226, 8.243, 8.246, 8.247, 8.213, 9.218, 9.220, 9.232, 9.233, 9.235, 9.255, 9.265, 9.234, 9.248, 9.253, 9.268, 10.200 e 10.201. Sulle proposte 7.204 e 10.202 il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento del seguente periodo: »Le funzioni debbono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente«. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 9.0.100 e dei relativi subemendamenti, nonché dell'emendamento 6.238 (testo 2) e dei subemendamenti riferiti alle proposte 1.210, 3.217, 3.219, 3.234, 5.203, 5.210, 5.270, 5.274, 6.209, 6.226 e 7.228, sui quali il parere resta sospeso.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE, ricordando che la Commissione è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato a riunirsi durante la discussione generale del disegno di legge in esame, propone una sospensione della seduta, che riprenderà nel corso del pomeriggio a partire dalle ore 16,30, comunque tenuto conto dell'andamento dei lavori in Assemblea.

*La seduta sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 16,30.*

Il relatore LAI (PD) illustra, per quanto di competenza, la riformulazione dell'emendamento 6.238 (testo 2) e i subemendamenti agli emendamenti del relatore e del Governo 1.210, 3.217, 3.219, 3.234, 5.203, 5.210, 5.270, 5.274, 6.209, 6.226, 7.228 e 9.0.100. In relazione all'emendamento 1.210 occorre valutare la proposta 1.210/7. Con riferimento agli emendamenti 3.219 e 3.234 occorre valutare i subemendamenti 3.219/1 e 3.234/1. Per quanto riguarda l'emendamento 5.210 occorre ribadire la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.210/1 e

5.210/3 (identiche o analoghe rispettivamente agli emendamenti 5.112 e 5.111 presentati in Commissione di merito su cui la Commissione si era espressa in tal senso). Occorre altresì valutare per escludere possibili effetti onerosi le proposte 5.210/7, 5.210/8 e 5.210/9. Quanto all'articolo 6, occorre valutare l'emendamento 6.238 (testo 2). In relazione all'emendamento 7.228, occorre valutare la proposta subemendativa 7.228/8.

Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 9.0.100, occorre ribadire la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della costituzione sulle proposte 9.0.100/1, 9.0.100/2, 9.0.100/3 e 9.0.100/33 (identiche rispettivamente ai subemendamenti 9.0.100/1, 9.0.100/2, 9.0.100/3 e 9.0.100/243 presentati nella Commissione di merito e su cui la Commissione bilancio si era così espressa). Comportano altresì maggiori oneri le proposte 9.0.100/7, 9.0.100/56, 9.0.100/60, 9.0.100/61, 9.0.100/62 e 9.0.100/63. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori la relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato che, come richiesto dalla Commissione, assevera l'idoneità anche del nuovo testo dell'emendamento 9.0.100.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.210, propone un parere di nulla osta sulla proposta 1.210/7. Analogamente, con riferimento agli emendamenti 3.219 e 3.234, propone un parere di nulla osta sui subemendamenti 3.219/1 e 3.234/1.

Passando all'articolo 5, per quanto riguarda l'emendamento 5.210 si ribadisce la contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.210/1 e 5.210/3; allo stesso modo, riguardo alle proposte 5.210/7, 5.210/8 e 5.210/9, rilevato che si tratta di norme che determinano una detrazione fiscale, propone un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con riferimento all'emendamento 6.238 (testo 2), dopo aver ricordato che la Commissione si è già espressa in senso favorevole sull'emendamento originario di contenuto sostanzialmente analogo, evidenzia come, in realtà, la proposta non incida sulla definizione di soggetti svantaggiati, bensì su quella di impresa sociale: non sussistono, pertanto, elementi di contrarietà a parere del Governo.

Passando all'articolo 7, sul subemendamento 7.228/8, peraltro il cui contenuto non risulta di immediata comprensibilità, esprime parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche per motivi cautelativi.

Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 9.0.100, concorda con il relatore sulle proposte 9.0.100/1, 9.0.100/2, 9.0.100/3 e 9.0.100/33.

Presenta, altresì, maggiori oneri la proposta 9.0.100/7, che comporta l'istituzione di un fondo non rispettando le regole della contabilità pubblica. Analogamente, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sui subemendamenti 9.0.100/56, 9.0.100/60, 9.0.100/61, 9.0.100/62 e 9.0.100/63, che abrogano una norma di copertura del provvedimento.



Con riferimento al subemendamento 9.0.100/64, il Governo propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà, in quanto la proposta non prevede la corrispondente riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Il PRESIDENTE dà quindi conto della presentazione di una nuova formulazione dell'emendamento 10.202, su cui il GOVERNO propone l'espressione di un parere di nulla osta.

Interviene il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), manifestando la propria contrarietà all'espressione di un parere positivo sull'emendamento 9.0.100. A suo parere, infatti, la proposta destina risorse previste nella legge di stabilità alla promozione di un soggetto le cui finalità restano ancora da definire, anziché a interventi diretti nel campo sociale come invece stabilito dalla norma istitutiva.

Alla luce della discussione svoltasi, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 9.0.100 e i relativi subemendamenti, le riformulazioni 6.238 (testo 2) e 10.202 (testo 2), nonché i subemendamenti riferiti alle proposte 1.210, 3.217, 3.219, 3.234, 5.203, 5.210, 5.270, 5.274, 6.209, 6.226 e 7.228, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.210/1, 5.210/3, 5.210/7, 5.210/8, 5.210/9, 7.228/8, 9.0.100/1, 9.0.100/2, 9.0.100/3, 9.0.100/7, 9.0.100/33, 9.0.100/56, 9.0.100/60, 9.0.100/61, 9.0.100/62 e 9.0.100/63. Il parere è di semplice contrarietà sul subemendamento 9.0.100/64. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti e subemendamenti.».

La Commissione approva.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), facendo riferimento al proprio intervento sul tema, ribadisce la richiesta di disporre un'audizione del nuovo Commissario straordinario per la gestione del debito pregresso di Roma Capitale.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e assicura che verificherà le modalità più opportune per prevedere un confronto con il Commissario straordinario nel rispetto delle forme previste dal Regolamento.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

**Plenaria****336<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Gianluca Gugliotta, segretario generale dell'Assosim, e in rappresentanza del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU, la signora Mara Colla, il professore Stefano Cherti, il signor Luigi Gabriele, il signor Sergio Veroli, l'avvocato Paolo Fiorio, il signor Mario Finzi, il dottor Fabio Picciolini, il dottor Elio Lannutti e il ragioniere Marco Grisotto.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee: audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Intermediari Mobiliari – ASSOSIM e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce la procedura informativa in titolo.

L'avvocato GUGLIOTTA esprime innanzitutto apprezzamento nei confronti dell'interesse e dell'impegno della Commissione nei confronti della questione della tutela del risparmio. Formula quindi alcune osservazioni sulle origini della perdurante fase di stagnazione, mettendo in evidenza la carenza di politiche mirate a migliorare l'andamento dell'economia reale in un'ottica di lungo periodo, a fronte dell'alto livello di attenzione dedicato alla stabilità nel breve periodo.

Considera condivisibile la finalità dell'unione dei mercati dei capitali, consistente in un più agevole approvvigionamento di risorse finanziarie a favore delle imprese e osserva che gli effettivi vantaggi derivanti da tale contesto sono riservati ai mercati efficienti. A questo riguardo il sistema italiano mostra la propria debolezza, come attestato dal costante deflusso di capitali verso i mercati esteri. Le cause dell'inefficienza del mercato finanziario italiano sono riconducibili alla dimensione generalmente troppo ridotta delle imprese, impossibilitate quindi a sostenere i costi necessari a reperire finanziamenti sul mercato, e alla mancanza di investitori istituzionali. Per porre rimedio alla situazione descritta occorrerebbe ricorrere alla leva fiscale per incentivare lo sviluppo di fondi di *venture capital* e *private equity*, elaborare principi contabili internazionali semplificati per le piccole e medie imprese, sviluppare il mercato delle cartolarizzazioni in un quadro di trasparenza e standardizzazione e sviluppare mercati secondari per agevolare lo smobilizzo degli investimenti di fondi e investitori istituzionali.

Valuta positivamente la revisione della disciplina del prospetto avviata dalla Commissione europea, specie a tutela degli investitori, mentre con riferimento allo specifico caso italiano, rilevando l'opportunità di disporre di un equilibrio virtuoso fra le esigenze di tutela dei risparmiatori e di agevole finanziamento degli emittenti, sollecita una riflessione sulla possibilità di una revisione del regime di responsabilità degli intermediari, in considerazione dell'esigenza di garantire un adeguato livello di certezza del diritto, anche in relazione al ruolo svolto in qualità di sostituto di imposta e nell'ambito del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Prosegue rilevando l'opportunità di garantire la liquidità a vantaggio delle società quotate, al fine di ridurre i costi per gli emittenti, mentre sono auspicabili misure specifiche per incentivare le ricerche finanziarie in particolare sulle piccole e medie imprese, i cui costi attuali sono economicamente insostenibili.

La finalità di contenere i costi di finanziamento dell'economia reale rende altresì evidente la necessità di disporre di *market maker*, in quanto fattori di compensazione rispetto agli sbilanciamenti nei mercati. Sollecita quindi un confronto con altri ordinamenti europei, caratterizzati da una maggiore efficienza complessiva e dalla presenza massiccia di investitori istituzionali, nei quali non si è radicata una cultura della vigilanza forte-

mente sbilanciata sul versante della tutela dei piccoli investitori. Attualmente è peraltro necessario mettere a disposizione del pubblico i mezzi di conoscenza utili a comprendere il funzionamento dei mercati e l'importanza del risparmio gestito; all'educazione finanziaria si sommerebbe auspicabilmente una rinnovata concezione della consulenza finanziaria, la quale dovrebbe essere finalizzata a individuare le migliori forme di investimento nel senso di soddisfare nel miglior modo le aspettative della clientela, cessando quindi di limitarsi alla mera valutazione di adeguatezza dei prodotti finanziari.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide le osservazioni svolte circa la rilevanza dell'educazione finanziaria e congeda l'audit.

Il dottor PICCIOLINI, in rappresentanza dell'Adiconsum, fa presente che la differenza tra ordinamenti in Europa ha finora penalizzato le banche italiane le quali, a differenza di quelle operanti nel Nord Europa, sono prevalentemente orientate verso l'attività bancaria commerciale. Di tali differenze la disciplina europea non ha tenuto conto, nonostante le numerose e, a volte confuse, novità normative degli ultimi anni; dopo aver sollecitato una revisione in termini di coordinamento e chiarezza dei testi unici bancari e finanziari, sottolinea l'importanza del tema dell'educazione finanziaria.

L'avvocato FIORIO, per il Movimento Consumatori, a nome di tutte le quattordici associazioni di rappresentanza dei consumatori, esprime una netta critica per la decisione della Camera di introdurre una revisione della disciplina dell'anatocismo finalizzata a superare sia il divieto sancito legislativamente sia la costante giurisprudenza contro le banche che hanno applicato tale istituto. Sollecita quindi la Commissione a rivedere la scelta della Camera dei deputati, lesiva degli interessi dei consumatori. In una prospettiva di medio periodo, alla luce dei recenti scandali, suggerisce di separare nettamente l'attività di banca di credito da quella di banca di investimento, vietando inoltre il *self selling* e cioè la vendita al pubblico di prodotti finanziari emessi dalla stessa banca.

Il dottor GABRIELE, in rappresentanza di Codici, rimarca che il sistema bancario italiano dal punto di vista economico finanziario presenta elementi di solidità, a fronte di manchevolezze e pecche sul lato della *governance* e della trasparenza. Numerose banche, infatti, sono esposte alle pressioni della politica e delle relazioni interpersonali dei manager che assumono comportamenti autoreferenziali e poco trasparenti. Rispetto a tale panorama è mancata completamente l'azione di vigilanza da parte della Consob e della Banca d'Italia, come ormai appare acquisito anche negli ambienti governativi.

Il dottor LANNUTTI, in rappresentanza dell'Adusbef, fa presente che le scelte della BCE si stanno rivelando inefficaci, così come rimarcato

dalla Banca dei regolamenti internazionali; in tale condizione l'unico strumento effettivo per evitare il ripetersi di crisi sistemiche e le bolle speculative è la netta separazione tra banche commerciali e banche di investimento e la disciplina stringente dei prodotti finanziari, anche quelli negoziati in mercati non regolamentati.

Il signor VEROLI, in rappresentanza della Federconsumatori, condivide le critiche alla scelta di intervenire ancora una volta in materia di anatocismo ledendo gli interessi dei consumatori. Il sistema bancario italiano attraversa una crisi di *governance* drammatica alla quale non hanno saputo far fronte né la Banca d'Italia, che opera con lentezza e scarsa incisività, né la Consob gestita in maniera poco trasparente dal presidente Vegas.

Il ragioniere GRISOTTO, in rappresentanza dell'Assoconsum, sottolinea le gravi carenze della gestione dei rapporti con la clientela da parte delle banche e condivide ampiamente le critiche al *management* bancario, alla Banca d'Italia e alla Consob per la mancata tutela dei risparmiatori.

Interviene quindi il professor CHERTI, in rappresentanza dell'Unione Nazionale Consumatori, il quale denuncia la persistente vendita di obbligazioni subordinate a danno dei risparmiatori o comunque senza una informazione adeguata circa il rischio di tali prodotti finanziari. Sollecita la Commissione ad introdurre il divieto di tale pratica, in ragione dell'effettiva tutela dei risparmiatori e dei consumatori.

La signora COLLA, in rappresentanza della Confconsumatori, rimarca l'esigenza di fare luce sulle responsabilità dei manager delle banche e sull'inerzia delle autorità di vigilanza; sottolinea l'importanza di prevedere prospetti informativi semplificati e con indicazioni comprensibili anche per i soggetti più deboli; dopo aver ricordato il valore strategico di un'ampia e diffusa educazione finanziaria, condivide la sollecitazione a varare una normativa per la netta separazione tra l'attività bancaria tradizionale e quella di banca di investimento.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia gli auditi e dichiara chiusa l'odierna procedura informativa. Avverte quindi che la documentazione acquisita, ivi compreso quella inviata da associazioni non presenti nell'odierna seduta, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 235**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
PROMOTORI FINANZIARI (ANASF) IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI  
LEGGE N. 1196 (CITTADINANZA ECONOMICA)*

### **Plenaria**

**262<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e  
per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Anna Borletti DELL'ACQUA, in sostituzione del Sottosegretario competente, risponde all'interrogazione n. 3-02463 del senatore Bocchino sul ruolo dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (ANP), premettendo che il contenuto della presentazione realizzata da tale Associazione rappresenta un punto di vista di un'organizzazione di categoria che non risulta essere stato mai ufficializzato e formalizzato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sottolinea peraltro che le affermazioni riportate nell'interrogazione, se confermate, non trovano nessuna condivisione da parte dell'Amministrazione, né tantomeno trovano riscontro nella legge n. 107 del 2015 che, all'articolo 1, commi da 79 a 82, prevede in primo luogo la possibilità per i docenti di scegliere tra le varie proposte di incarico formulate dai dirigenti scolastici e finanche di rifiutare le stesse, e in ogni caso detta modalità e limiti entro i quali dovrà avvenire l'individuazione degli insegnanti destinatari di proposta di incarico.

Precisa inoltre che il recente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità, di cui è stata sottoscritta l'intesa con le organizzazioni sindacali il 10 gennaio scorso, dispone un'apposita sequenza contrattuale che avrà per oggetto le modalità, le procedure e i criteri con i quali verrà definita tale proposta di incarico.

Tornando alle tesi sostenute nella presentazione citata, osserva che sono diversi i casi in cui associazioni accreditate presso il Dicastero dell'istruzione non hanno mancato, in epoche recenti e meno, di esprimere opinioni e giudizi circa il sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alle scelte normative. Riferisce infine che non per questo il Ministero ha mai preso in considerazione l'ipotesi di rivedere l'accreditamento, che, al di là del costituzionale diritto di associazione e di rappresentanza, avviene sulla base dell'attività scientifica proposta e svolta da ciascun ente, ed è finalizzato ad attività formative che possono essere fruite liberamente dal personale della scuola.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ricorda che l'interrogazione ha ad oggetto un episodio a suo giudizio increscioso, stigmatizzato anche dalla stampa, che anticipa gli effetti della legge n. 107 del 2015 sulla vita delle scuole e delle famiglie. Tiene peraltro a precisare che le frasi riportate nell'interrogazione compaiono in un documento ufficiale dell'ANP.

Nel dichiararsi totalmente insoddisfatto dalla risposta, focalizza l'attenzione non tanto sulla possibilità dei docenti di accettare o meno gli incarichi, quanto piuttosto sulla scelta dei dirigenti di conferire i predetti incarichi ad insegnanti più «congeniali». Ritiene quindi che, in conseguenza della legge n. 107, i docenti non saranno più liberi nella loro attività professionale e ci sarà il reale rischio che subiscano conseguenze nella loro carriera.

In merito alla presunta impossibilità per il Dicastero di revocare l'accreditamento di tale Associazione, si interroga sulla reale capacità dell'ANP di porre in essere attività formative a tutela della libertà di insegnamento, considerata la posizione manifestata nei confronti dei docenti. In conclusione, lamenta che gli ulteriori effetti della legge n. 107 si produrranno nel prossimo anno scolastico quando andranno a regime tutti gli istituti da essa previsti.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, constatato che la Commissione non è in numero legale per l'esame degli atti del Governo all'ordine del giorno, dispone una breve sospensione della seduta.

*La seduta sospesa alle ore 14,15, riprende alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (n. 278)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere sull'atto in titolo. La Presidenza del Senato ha conseguentemente concesso la proroga del termine per la formulazione del parere sull'atto in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice DI GIORGI (PD) replica agli intervenuti in discussione generale fornendo alcuni chiarimenti anche a seguito di un confronto informale con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In merito all'esclusione, nel precedente triennio, di 9 domande in quanto già inserite nella tabella 2009-2011 degli enti privati di ricerca, come ricordato dalla senatrice Montevercchi, fa presente che il bando relativo al provvedimento in titolo è mirato alla concessione di contributi per il funzionamento delle strutture di enti che agiscono per la diffusione della cultura scientifica. Gli enti esclusi già percepiscono finanziamenti destinati



alle spese di gestione e funzionamento tramite diverse tipologie di fondi a carico del bilancio dello Stato.

Quanto ad enti presenti tanto nella tabella degli enti privati di ricerca 2014-2016 (atto del Governo n. 260) quanto nella tabella degli istituti culturali 2015-2017, segnala che né la legge n. 113 del 1991 né il bando dell'8 luglio 2015 prevedono esclusioni per sovrapposizioni di finanziamenti destinati a diverse finalità. La dichiarazione richiesta a ciascun soggetto per verificare i contributi di cui già è destinatario è volta ad evitare che la stessa spesa, per la medesima finalità, sia coperta da due differenti contributi pubblici. Sarà dunque necessario a suo avviso verificare, a consuntivo delle spese, come sono state impiegate le risorse e a quale titolo, anche congiuntamente con la competente Direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Con riferimento ai conflitti di interesse all'interno del comitato tecnico-scientifico, rende noto che nella seduta del 25 settembre 2015 lo stesso comitato ha stabilito le modalità procedurali per la rilevazione degli eventuali conflitti di interesse.

Riferisce altresì che la valutazione di tutti i soggetti richiedenti sarà loro comunicata attraverso il sistema telematico Sirio. Su apposita istanza, il Dicastero ha comunque trasmesso alla Commissione le predette schede di valutazione, come ricordato dal Presidente dalla scorsa seduta, che sono state messe a disposizione di tutti i commissari. Analogamente, le relazioni al Parlamento sono state acquisite dal Ministero dietro apposita richiesta. Sarebbe dunque opportuno a suo avviso disporre di tale documentazione a monte, evitando alla Commissione l'onere di richiedere supplementi di informazione durante l'esame.

In ordine alla natura giuridica pubblica o privata dei soggetti legittimati a fare domanda, preannuncia di aver inserito una esplicita condizione nello schema di parere nonostante, a detta del Ministero, i soggetti pubblici sono stati esclusi in quanto già beneficiari di fondi ordinari a carico del bilancio dello Stato. Resta infatti poco chiaro tale aspetto.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione, pubblicato in allegato al resoconto, nel quale dichiara di aver recepito anche ulteriori indicazioni emerse nel dibattito.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ringrazia la relatrice per l'istruttoria compiuta e per aver accolto le considerazioni emerse in discussione generale. Pur condividendo la condizione inserita nello schema di parere, si dichiara basito dalla risposta del Dicastero in merito alle esclusioni di soggetti pubblici, tenuto conto che le assegnazioni ordinarie risultano già insufficienti per garantire le normali *mission* degli enti di ricerca e dunque non possono coprire anche le attività di diffusione della cultura scientifica. Considerata quindi tale posizione del Ministero, che giudica inaccettabile, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, deplorando l'esclusione, tra l'altro, dell'Accademia dei Lincei. Afferma peraltro che se non verrà chiarita la questione della natura giuridica dei soggetti ammissibili, anche il prossimo riparto risulterà a suo avviso insoddisfacente.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) chiede di integrare l'osservazione n. 3 relativa alla ripartizione territoriale delle risorse, specificando che occorre incentivare progetti di ricerca e di divulgazione della cultura scientifica.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) apprezza lo sforzo della relatrice per dare risposte alle istanze avanzate. Tuttavia, la portata delle osservazioni e della condizione è tale da giustificare, a suo giudizio, un parere contrario. Pur ringraziando perciò la relatrice per l'apertura dimostrata, dichiara il voto di astensione del suo schieramento.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) riconosce che sono state recepite tutte le indicazioni emerse nel dibattito. Con particolare riferimento all'osservazione n. 5, relativa a sostegno di enti nuovi, si domanda se sia possibile una revisione annuale della tabella, altrimenti occorre aspettare il prossimo triennio. Suggerisce dunque di inserire un richiamo alla partecipazione di tali soggetti ai progetti annuali.

Il PRESIDENTE ricorda che in base alla legge n. 113 del 1991 sono destinatari del finanziamento tanto gli enti inseriti nella tabella triennale, sottoposta al parere parlamentare, quanto i soggetti che possono partecipare ai bandi annuali.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) accoglie i suggerimenti dei senatori Liuzzi e Conte e riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione, pubblicato in allegato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e una condizione come riformulato.

**Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (n. 282)**

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare l'esame alla settimana prossima, tenuto conto che la scadenza per l'espressione del parere è prevista il 2 aprile.

Conviene la Commissione.

Il relatore MARTINI (*PD*) si riserva di mettere a disposizione dei senatori la relazione sul provvedimento in titolo, che esporrà nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), in relazione all'esame del disegno di legge n. 1196 (cittadinanza economica), i quali hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, prevista per oggi al termine della seduta pomeridiana, non avrà luogo. Dispone pertanto una nuova convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 9,15.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, la Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

riconosciuta l'esigenza di sostenere adeguatamente quei soggetti che si occupano di promuovere la cultura scientifica, tanto più che si registra in Italia una scarsa affluenza di giovani nelle facoltà scientifiche in senso stretto;

considerato che, in base alla legge n. 113 del 1991, vengono finanziate iniziative per la diffusione della cultura scientifica, promossa dalle istituzioni già impegnate nel settore ma anche da nuovi enti, musei e città delle scienze e che uno degli strumenti specifici di intervento consiste nell'inserimento di organismi in una tabella triennale, relativa – nel caso in esame – agli anni 2015-2017;

osservato che il bando inerente la tabella triennale è stato emanato con decreto direttoriale n. 1523 dell'8 luglio 2015 e in esso non è specificata la natura dei soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione, a differenza del precedente triennio 2012-2014;

valutato tuttavia che delle 103 domande pervenute, 13 di esse non sono state ammesse alla valutazione in quanto presentate da soggetti «pubblici»;

rilevato che il contributo può essere riconosciuto solo nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento di ciascun ente, salva la possibilità di chiedere un'anticipazione, e che il Dicastero può revocare i contributi assegnati nel caso di mancata rendicontazione o di esito negativo del monitoraggio;

constatato criticamente il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento rispetto alle annualità di riferimento;

tenuto conto dei requisiti dei soggetti ammissibili quali: la personalità giuridica, l'entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, le attività prodotte, l'utenza raggiunta, la qualità dell'offerta didattica e comunicativa, la capacità di programmazione pluriennale nonché la partecipazione a programmi cogestiti a livello nazionale o internazionale;

esaminati i criteri di valutazione che sono stati ricondotti a tre aggregati, non più a quattro come nel precedente bando; si tratta della qualità dei soggetti proponenti, dell'attività istituzionale e della struttura, arricchiti da alcune novità, relative tra l'altro alla tradizione storica del-

l'ente, alla capacità di *fund raising* e alla consistenza della dotazione organica di personale;

preso atto che per essere ammessi al finanziamento occorre raggiungere almeno 40 punti in totale sui 60 complessivi per i tre criteri;

manifestato rammarico per il lieve decremento dell'importo disponibile per il 2015, che risulta pari a 6.266.010,30 euro, rispetto alla somma prevista per il 2012, nonché per le decurtazioni dei finanziamenti per gli anni 2016 e 2017;

ritenuto necessario un chiarimento, analogamente a quanto richiesto sull'atto n. 260, sugli enti che già ricevono contributi pubblici, in ossequio al principio di trasparenza dei finanziamenti, tanto più che secondo il bando ciascun ente deve dichiarare l'esistenza o meno di altre risorse pubbliche per le stesse finalità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si reputa necessario che, per il prossimo triennio 2018-2020, le procedure vengano predisposte in tempo utile per consentire agli ammessi di ricevere i contributi già nel 2018, allineando così i finanziamenti erogati al periodo di vigenza della tabella;

2) pur apprezzando che il Ministero abbia messo a disposizione della Commissione, in un secondo momento, le relazioni di attività degli enti e le relative schede di valutazione, per il prossimo riparto si invita l'Esecutivo ad allegare direttamente detta documentazione allo schema di decreto;

3) si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio;

4) in favore degli enti per la promozione della cultura scientifica, si chiede il reintegro dei livelli di finanziamento, per le restanti due annualità di vigenza dell'attuale tabella, già contemplati negli anni passati e comunque non inferiori a quanto previsto nel 2015;

5) si invita il Governo a valutare l'opportunità di dedicare una parte delle risorse al sostegno di enti nuovi, valutandone la progettualità in termini di elaborazione di idee per la diffusione della cultura scientifica;

6) si ritiene inoltre auspicabile, ai fini di un rafforzamento delle azioni di diffusione della cultura tecnico-scientifica in Italia, il sostegno di progetti di diffusione di ricerche di eccellenza e di formazione realizzati specificamente per le istituzioni scolastiche da parte delle università, degli enti di ricerca, dei musei e delle città della scienza;

e con la seguente condizione:

a) si sollecita il Governo, nel prossimo bando, ad esplicitare la natura giuridica dei soggetti che possono partecipare nonché le conseguenze derivanti dal fatto di ricevere altri contributi pubblici, onde rendere più oggettivi e chiari i criteri di ammissione e di esclusione.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 278**

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, la Tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica;

riconosciuta l'esigenza di sostenere adeguatamente quei soggetti che si occupano di promuovere la cultura scientifica, tanto più che si registra in Italia una scarsa affluenza di giovani nelle facoltà scientifiche in senso stretto;

considerato che, in base alla legge n. 113 del 1991, vengono finanziate iniziative per la diffusione della cultura scientifica, promossa dalle istituzioni già impegnate nel settore ma anche da nuovi enti, musei e città delle scienze e che uno degli strumenti specifici di intervento consiste nell'inserimento di organismi in una tabella triennale, relativa – nel caso in esame – agli anni 2015-2017;

osservato che il bando inerente la tabella triennale è stato emanato con decreto direttoriale n. 1523 dell'8 luglio 2015 e in esso non è specificata la natura dei soggetti che possono partecipare alla procedura di selezione, a differenza del precedente triennio 2012-2014;

valutato tuttavia che delle 103 domande pervenute, 13 di esse non sono state ammesse alla valutazione in quanto presentate da soggetti «pubblici»;

rilevato che il contributo può essere riconosciuto solo nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento di ciascun ente, salva la possibilità di chiedere un'anticipazione, e che il Dicastero può revocare i contributi assegnati nel caso di mancata rendicontazione o di esito negativo del monitoraggio;

constatato criticamente il ritardo con cui l'atto giunge in Parlamento rispetto alle annualità di riferimento;

tenuto conto dei requisiti dei soggetti ammissibili quali: la personalità giuridica, l'entità delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, le attività prodotte, l'utenza raggiunta, la qualità dell'offerta didattica e comunicativa, la capacità di programmazione pluriennale nonché la partecipazione a programmi cogestiti a livello nazionale o internazionale;

esaminati i criteri di valutazione che sono stati ricondotti a tre aggregati, non più a quattro come nel precedente bando; si tratta della qualità dei soggetti proponenti, dell'attività istituzionale e della struttura, arricchiti da alcune novità, relative tra l'altro alla tradizione storica del-

l'ente, alla capacità di *fund raising* e alla consistenza della dotazione organica di personale;

preso atto che per essere ammessi al finanziamento occorre raggiungere almeno 40 punti in totale sui 60 complessivi per i tre criteri;

manifestato rammarico per il lieve decremento dell'importo disponibile per il 2015, che risulta pari a 6.266.010,30 euro, rispetto alla somma prevista per il 2012, nonché per le decurtazioni dei finanziamenti per gli anni 2016 e 2017;

ritenuto necessario un chiarimento, analogamente a quanto richiesto sull'atto n. 260, sugli enti che già ricevono contributi pubblici, in ossequio al principio di trasparenza dei finanziamenti, tanto più che secondo il bando ciascun ente deve dichiarare l'esistenza o meno di altre risorse pubbliche per le stesse finalità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si reputa necessario che, per il prossimo triennio 2018-2020, le procedure vengano predisposte in tempo utile per consentire agli ammessi di ricevere i contributi già nel 2018, allineando così i finanziamenti erogati al periodo di vigenza della tabella;

2) pur apprezzando che il Ministero abbia messo a disposizione della Commissione, in un secondo momento, le relazioni di attività degli enti e le relative schede di valutazione, per il prossimo riparto si invita l'Esecutivo ad allegare direttamente detta documentazione allo schema di decreto;

3) si sollecita il Ministero, anche nei prossimi riparti, a rendere nota nel decreto di attribuzione dei fondi quale sia la ripartizione territoriale delle risorse, al fine di incentivare progetti di ricerca e di divulgazione della cultura scientifica dislocati in maniera più omogenea sul territorio;

4) in favore degli enti per la promozione della cultura scientifica, si chiede il reintegro dei livelli di finanziamento, per le restanti due annualità di vigenza dell'attuale tabella, già contemplati negli anni passati e comunque non inferiori a quanto previsto nel 2015, nell'auspicio di un maggiore impegno del Governo relativamente alle risorse da destinare a tale capitolo di bilancio, che appare oggettivamente carente;

5) si invita il Governo a valutare l'opportunità di dedicare una parte delle risorse al sostegno di enti nuovi, valutandone la progettualità in termini di elaborazione di idee per la diffusione della cultura scientifica e comunque incentivandone la partecipazione alla ripartizione prevista per i progetti a finanziamento annuale;

6) si ritiene inoltre auspicabile, ai fini di un rafforzamento delle azioni di diffusione della cultura tecnico-scientifica in Italia, il sostegno di progetti di diffusione di ricerche di eccellenza e di formazione realizzati specificamente per le istituzioni scolastiche da parte delle università, degli enti di ricerca, dei musei e delle città della scienza;

e con la seguente condizione:

*a)* si sollecita il Governo, nel prossimo bando, ad esplicitare la natura giuridica dei soggetti che possono partecipare nonché le conseguenze derivanti dal fatto di ricevere altri contributi pubblici, onde rendere più oggettivi e chiari i criteri di ammissione e di esclusione.



## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Martedì 22 marzo 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 235

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,15*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328-B (COMPETITIVITÀ  
SETTORE AGRICOLO)*

### **Plenaria**

**171<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1328-B) Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE informa che, come si era stabilito nella scorsa seduta, si è testé svolta l'audizione dei rappresentanti del comparto della birra e avverte che è aperta la discussione generale.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) fa presente che il provvedimento in esame costituisce un quadro di riferimento normativo per numerosi profili del comparto primario. Esso risulta pertanto di particolare rilievo per gli interventi prefigurati su un ampio spettro di settori.

Per quanto concerne specificamente la riforma degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ribadisce che il processo di riordino è in corso e si è già articolato in alcune fasi, rispetto alle quali il disegno di legge in titolo costituisce un completamento soprattutto con riferimento all'AGEA. Reputa indispensabile che il Parlamento agisca di pari passo con il Governo in tale ambito, in un'ottica di dialogo costruttivo.

Riferisce le medesime considerazioni anche al riordino e alla semplificazione del sistema dei controlli in agricoltura, nonché alla da tempo discussa problematica del riassetto del settore ippico e dell'assistenza tecnica agli allevatori.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) rileva a sua volta l'esigenza di procedere con sollecitudine all'esame del disegno di legge in titolo. Esso assume una connotazione differente rispetto al testo originariamente presentato dal Governo e, se da un lato taluni punti sono stati stralciati e inseriti in diversi provvedimenti, dall'altro esso si è anche arricchito di nuovi contenuti.

L'auspicio dell'entrata in vigore della legge in tempi rapidi risponde a suo avviso all'esigenza di fornire risposte rispetto alle istanze provenienti da settori che attendono da tempo un intervento normativo, tra cui segnatamente quello dell'ippica.

Il senatore RUTA (*PD*) rileva a sua volta l'opportunità di esaminare in tempi rapidi il provvedimento, tenendo altresì conto che eventuali proposte emendative, che non dovessero essere approvate, potrebbero costituire comunque un utile spunto di riflessione e approfondimento per interventi normativi da inserire in differenti disegni di legge o per atti parlamentari.

Il vice ministro OLIVERO interviene in sede di replica per sottolineare come l'articolazione temporale dell'esame del provvedimento abbia comunque avuto il merito di consentire una approfondita riflessione e la ridefinizione dei contenuti. Osserva che il disegno di legge nella sua attuale formulazione interviene su importanti settori che consentiranno un ulteriore impulso al settore agricolo, e che il testo è stato approvato in seconda lettura con un'ampia convergenza di forze politiche.

Manifesta sin d'ora la disponibilità a valutare i contenuti di eventuali ordini del giorno che dovessero fornire ulteriori indicazioni all'Esecutivo nella fase attuativa del provvedimento, anche tenendo conto delle importanti deleghe contenute nel disegno di legge.

Auspica pertanto che i lavori parlamentari possano procedere con celerità.

Il presidente FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) in qualità di relatore si associa ai rilievi testé formulati dal rappresentante del Governo, richiamando a sua volta la proficua attività conoscitiva e legislativa già svolta dalla Commissione, auspicando che essa possa condurre a una rapida approvazione su temi ampiamente condivisi.

Il PRESIDENTE ricorda infine che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è fissato per giovedì prossimo 31 marzo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti degli organismi della cooperazione agricola svolta il 16 marzo, sui disegni di legge nn. 2217 e 2119 (contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura), e nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti del comparto della birra, sul disegno di legge n. 1328-B (competitività settore agricolo), sono state consegnate delle documentazioni, che saranno disponibili per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI*

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

Propone altresì che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato per domani, per la programmazione dei lavori, abbia luogo al termine della seduta odierna.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 236**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

**Plenaria****221<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.*

*La seduta inizia alle ore 12,40.*

**SULL'ESAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL'ENEA**

Il presidente MUCCHETTI informa che il Presidente del Senato ha confermato l'assegnazione alla sola Commissione industria, commercio, turismo della proposta di nomina del Presidente dell'Enea (Nomina sottoposta a parere parlamentare n. 66); avverte quindi che la Commissione potrà procedere alla votazione sulla proposta di nomina nella seduta già convocata per le ore 8,30 di domani.

La Commissione conviene.

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (n. 270)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per suggerire un'integrazione alla proposta di parere ora illustrata, volta a prevedere un unico sistema di innesto per il prelievamento e la ricarica delle bombole di ossigeno portatili per uso sanitario.

La senatrice VALDINOSI (*PD*), accogliendo tale richiesta, presenta un nuovo schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Dopo che il senatore CASTALDI (*M5S*) ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo parlamentare, previa verifica del numero legale, la nuova proposta di parere non ostativo con osservazioni è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (n. 271)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice FISSORE (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione da parte del senatore CASTALDI (*M5S*) a nome del suo Gruppo parlamentare e previa verifica del numero legale, lo schema di parere della relatrice testé illustrato è posto ai voti e risulta approvato.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (n. 272)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Dopo che il senatore CASTALDI (*M5S*) ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo parlamentare, previa verifica del numero legale, lo schema di parere non ostativo con osservazione della relatrice, è posto ai voti e approvato.

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione da parte del senatore CASTALDI (*M5S*) a nome del suo Gruppo parlamentare e previa verifica del numero legale, lo schema di parere della relatrice testé illustrato è posto ai voti e risulta approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice FISSORE (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.

Dopo che il senatore CASTALDI (*M5S*) ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo parlamentare, previa verifica del numero legale, la proposta di parere non ostativo con osservazione, è posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La relatrice FISSORE (PD) presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione da parte del senatore CASTALDI (M5S) a nome del suo Gruppo parlamentare e previa verifica del numero legale, lo schema di parere della relatrice testé illustrato è posto ai voti e risulta approvato.

*La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stata presentata la riformulazione del subemendamento 52.0.200/1, pubblicata in allegato, che i senatori Orellana e Buemi hanno aggiunto la propria firma al subemendamento 3.100/29 e che il senatore Giroto ha ritirato l'emendamento 28.100/10.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte quindi che il Governo ha presentato l'emendamento 42.2000, pubblicata in allegato, e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti a tale emendamento alle ore 18 di domani, mercoledì 23 marzo.

Concorda la Commissione.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) presenta la riformulazione del subemendamento 52.0.200/2, pubblicata in allegato.

Il relatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) informa che i relatori e il Governo sono pronti a esprimere il proprio parere sul complesso degli



emendamenti e subemendamenti presentati, con poche eccezioni; nella seduta odierna, tuttavia, proporranno di esaminare solo alcuni emendamenti riferiti a determinati articoli, anche in considerazione della necessità di attendere i necessari pareri obbligatori, e in particolare il parere della Commissione bilancio, su alcune riformulazioni e sugli emendamenti dei relatori e relativi subemendamenti.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire da quello riferito all'articolo 16, restando nuovamente accantonati quelli riferiti agli articoli 3, 7, 8 e 12.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.12, riservandosi comunque un ulteriore approfondimento per il caso che sia nuovamente presentato per la discussione in Assemblea.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Dopo che il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), primo firmatario dell'emendamento 16.12 ha risposto a una richiesta di chiarimenti della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), l'emendamento stesso è posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 19 sono nuovamente accantonati.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 20, manifestando una preferenza per la formulazione dell'emendamento 20.4, invitando pertanto i proponenti del 20.3 a convergere su quello.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in modo conforme.

La senatrice VALDINOSI (*PD*) aggiunge le firme dei proponenti dell'emendamento 20.3 – che ritira – al 20.4, che è posto ai voti e approvato.

Su proposta del relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 23.1 (testo 2) viene nuovamente accantonato, ai fini di una sua possibile riformulazione; sono altresì nuovamente accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 25, 28, 29, 30, 32 e 34.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'emendamento dei relatori 36.100 e i relativi subemendamenti restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 36.1, invitando i proponenti dei successivi emendamenti 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9 e 36.10 a convergere su quella proposta.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

La senatrice FISSORE (*PD*), il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e il senatore BARANI (*AL-A*) aggiungono la propria firma, rispettivamente, agli emendamenti 36.2, 36.5 e 36.6, e li ritirano, previa aggiunta di tutte le firme relative a quelle proposte all'emendamento 36.1.

I senatori PERRONE (*CoR*) e PELINO (*FI-PdL XVII*) dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 36.1, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 36.3 e 36.7.

Anche il senatore SCALIA (*PD*) aggiunge la propria firma e quella di tutti i proponenti dell'emendamento 36.8 – che ritira – all'emendamento 36.1 e ritira gli emendamenti 36.4, 36.9 e 36.10.

L'emendamento 36.1 è quindi posto ai voti e risulta approvato.

È poi nuovamente accantonato l'emendamento 37.0.6 (testo 3).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE invitano a ritirare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 39, su cui altrimenti il parere è contrario.

Dopo che il senatore ASTORRE (*PD*) ha ritirato l'emendamento 39.0.1, l'emendamento 39.0.2 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 40.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di respingere l'emendamento 40.9, ai fini di una sua possibile riconsiderazione nel corso della discussione in Assemblea; propone di accantonare nuovamente gli emendamenti aggiuntivi 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2) e 40.0.4, nonché gli emendamenti 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17, che intervengono nella stessa materia disciplinata dall'emendamento dei relatori 40.0.100, ugualmente accantonato in attesa dei necessari pareri. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.12, 40.0.13 e 40.0.14, in materia di partecipazione di banche e intermediari finanziari in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, nonché sull'emendamento 40.0.20.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita un'ulteriore riflessione sugli emendamenti in materia di partecipazione di banche e intermediari finanziari in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare.

Il sottosegretario GENTILE propone di accantonare gli emendamenti in questione, richiamati dal senatore Buemi; si esprime in modo conforme ai relatori sugli altri emendamenti.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) sottolinea come sulle proposte in materia di intermediazione immobiliare prima richiamate non vi sia consonanza di valutazione da parte dei relatori, da un lato, e Governo, dall'altro; conviene, in ogni caso, sulla proposta di accantonare nuovamente anche tali emendamenti.

Dopo che l'emendamento 40.9 è stato posto ai voti e respinto, gli emendamenti aggiuntivi 40.0.100, 40.0.1 (testo 2), 40.0.2, 40.0.3 (testo 2), 40.0.4, 40.0.7 (testo 2), 40.0.8 (testo 2), 40.0.9, 40.0.10 (testo 2), 40.0.12, 40.0.13, 40.0.14, 40.0.15, 40.0.16 e 40.0.17 sono nuovamente accantonati.

L'emendamento 40.0.20, posto ai voti, è respinto.

Sono poi nuovamente accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 41, 42, 44 e 45.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 46.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) e il sottosegretario GENTILE esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 46; propongono di accantonare, ai fini di una possibile riformulazione, l'emendamento aggiuntivo 46.0.3.

Al senatore BARANI (*AL-A*), che chiede le ragioni della contrarietà all'emendamento 46.31 (testo 2), cui aggiunge la firma, risponde il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), segnalando che in materia interviene la proposta dei relatori 47.0.100.

La senatrice FISSORE (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 46.7.

Il presidente MUCCHETTI avverte che restano accantonati, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 46.4 (testo 2), 46.10 (testo 2), 46.12 (testo 2), 46.22 (testo 2), 46.30 (testo 2).

Gli identici emendamenti 46.1, 46.2 e 46.3 sono posti in votazione e respinti; con successive, distinte votazioni sono poi respinti gli emenda-

menti 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.11 (testo 2), gli identici 46.10, 46.12, 46.13 e 46.14, nonché gli emendamenti 46.15 (testo 2), 46.16 (testo 2), gli identici 46.17 e 46.18, gli identici 46.26, 46.28, 46.29, 46.30 e 46.31 (testo 2).

L'emendamento aggiuntivo 46.0.3 è quindi nuovamente accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Il relatore Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*) propone di accantonare nuovamente l'emendamento 47.1, in vista di una sua possibile riformulazione, invitando i proponenti degli emendamenti successivi, fino al 47.9, che trattano la medesima materia, a convergere su quello.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l'emendamento dei relatori 47.0.100, in materia di esercizio dell'attività odontoiatrica, e l'emendamento 47.0.1 (testo 2), in materia di esercizio abusivo della professione, restano accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio, insieme agli emendamenti 47.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.5 e 47.0.6, anch'essi in materia di esercizio abusivo della professione.

Dopo che i senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), SCALIA (*PD*), VALDINOSI (*PD*) e PERRONE (*CoR*) hanno dichiarato sin d'ora la disponibilità a convergere sull'eventuale riformulazione dell'emendamento 47.1, tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 47, compresi gli aggiuntivi, sono quindi nuovamente accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 270**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un unico sistema di innesto per il prelievo e la ricarica delle bombole di ossigeno portatili per uso sanitario;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di individuare più precisamente le autorità competenti per i controlli territoriali nelle medesime autorità competenti per i controlli in materia di sicurezza generale dei prodotti.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA  
RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 270**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di individuare più precisamente le autorità competenti per i controlli territoriali nelle medesime autorità competenti per i controlli in materia di sicurezza generale dei prodotti.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 271**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 272**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.



## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 273**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE;

viste le osservazioni formulate dalla Commissione Politiche europee;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), dello schema di decreto legislativo in titolo disciplina, al comma 5, le informazioni che i fabbricanti sono tenuti ad apporre sugli strumenti di misura immessi sul mercato, richiedendo che sia apposto «un numero di tipo, di lotto, di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione»; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di conformare la disposizione richiamata a quanto previsto dalla direttiva 2014/32/UE, il cui articolo 8, paragrafo 5, richiede che sia apposto «un numero di tipo, di lotto o di serie oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione», prevedendo l'apposizione del numero di lotto o di serie in alternativa tra loro;

il successivo comma 6 del medesimo articolo 4-*bis* impone ai fabbricanti l'indicazione sullo strumento, tra l'altro, delle informazioni che consentono di poter essere contattati, prevedendo – all'ultimo periodo – che le informazioni relative al contatto siano redatte anche in lingua italiana; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di modificare tale disposizione, alla luce dell'articolo 6 della direttiva, secondo il quale tali informazioni devono essere fornite «in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato», garantendo così maggiore in aderenza alla direttiva in sede di sua attuazione ed evitando un onere a carico dei fabbricanti che forniscono un'unica etichetta di prodotto per tutta l'Unione europea, per i quali si imporrebbe, altrimenti, di diversificare tale etichetta per la sola Italia;

considerato che l'attuale disciplina consente, fino al 30 ottobre 2016, l'installazione – con particolare riferimento alla rete carburanti – di erogatori e apparecchiature ad essi associati immessi sul mercato nel rispetto delle norme nazionali di metrologia legale, e consente che tali di-

spositivi possano continuare a essere utilizzati, dopo tale data, purché non rimossi dal luogo di utilizzazione, si invita il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, che viene consentita, anche dopo tale data, la possibilità di coesistenza di apparecchiature fabbricate in conformità a diversi ordinamenti normativi, associando a sistemi di misura di carburanti in servizio con approvazione nazionale apparecchiature *self-service* conformi alle direttive europee;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 274**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 275**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione in titolo, esprime parere non ostativo, invitando il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'immediata entrata in vigore del provvedimento, evitando l'ordinaria *vacatio legis*, considerata l'imminenza del termine per il recepimento della direttiva.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085****42.2000**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: "archivio notarile distrettuale" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal quarto comma";

b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: "del luogo dove ha sede il Consiglio notarile" sono sostituite dalla seguente: "aggregante";

c) dopo il terzo comma è inserito, in fine, il seguente: "La riunione di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregarsi, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregarsi, nonché della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione."

3-ter. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente: "2. Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei Comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti."».

---

**52.0.200/1 (testo 2)**

MARGIOTTA

*All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-quater è abrogato;

b) al comma 2-*quinqies* le parole: ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*".

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».*

---

**52.0.200/2 (testo 2)**

MARINELLO, DI BIAGIO

*All'emendamento 52.0.200, capoverso «Art. 52-bis», al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*quater* è abrogato;

b) al comma 2-*quinqies* le parole: ", 2-*ter* e 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: "e 2-*ter*".

*Conseguentemente, al capoverso «Art. 52-bis», sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287».*

---

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 22 marzo 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

*Presidenza della Vice Presidente*  
CATALFO

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,55*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2232 E 292 (ASSISTENZA  
DISABILI GRAVI)*

### **Plenaria**

**224<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
CATALFO

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

La presidente CATALFO rende noto che durante le odierne audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (assistenza disabili gravi), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La presidente CATALFO comunica che, a causa del protrarsi delle audizioni sui disegni di legge nn. 2232 e 292 (assistenza disabili gravi) da parte dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'esame dell'Atto del Governo n. 264 è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15.*



## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 186**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*indi del Vice Presidente*  
**Maurizio ROMANI**

*Orario: dalle ore 11,15 alle ore 13,15*

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2224 E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE  
SANITARIO)*

**Plenaria**

**329<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale*

*(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione*

*(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*

*(725) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

*(818) Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

*(829) BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

*(833) D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 marzo.

Si passa all'esame degli emendamenti volti all'introduzione di articoli aggiuntivi, riferiti agli articoli 13 e seguenti.

La PRESIDENTE dichiara improponibile, per estraneità di materia, l'emendamento 13.0.1.

La Commissione prende atto.

L'emendamento 19.0.1 è dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti.

In conformità all'invito formulato dalla PRESIDENTE(PD) relatrice e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 25.0.1, 25.0.2 (testo 2), 25.0.2, 25.0.3 (testo 2), 25.0.4, 25.0.5 e 25.0.6, quest'ultimo previa sottoscrizione da parte del senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*).

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) sottolinea di aver acconsentito al ritiro delle proprie proposte emendative relative alla disciplina delle medicine non convenzionali confidando nel fatto che la Commissione tratterà in maniera organica la materia in sede di esame dei disegni di legge n. 225 e connessi.

L'emendamento 25.0.7 è, infine, dichiarato decaduto in ragione dell'assenza dei proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che l'esame in sede consultiva dei disegni di legge concernenti la lingua italiana dei segni (n. 302 e connessi) e il cosiddetto «dopo di noi» (n. 2232 e connessi) proseguirà nella seduta anti-meridiana di domani.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dispone, quindi, la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.*

La PRESIDENTE avverte che, a causa di un disguido che le è appena stato comunicato, la prevista audizione del professor Rasi non potrà essere svolta nella giornata odierna: essa è rinviata a una data che verrà successivamente resa nota.

La Commissione prende atto.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza tenutesi il 17 marzo ed in data odierna, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 2224, 1134 e 1648 (responsabilità professionale del personale sanitario), è stata depositata documentazione da parte dei seguenti soggetti: Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), Federazione nazionale Collegi Infermieri (IPASVI), Federazione italiana Medici di famiglia (FIMMG), Società scientifica Medici legali Aziende sanitarie COMLAS, Società medico giuridica Melchiorre Gioia, Associazione Obiettivo Ippocrate, Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA), Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI), Centro Internazionale di Eccellenza per la Formazione e la Ricerca (INCER INSTITUTE) e professor Massimo Montisci.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 187**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 159**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 10,30 alle ore 13*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE DI SETTORE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA FILIERA DEL CEMENTO, DEL CALCESTRUZZO E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI NONCHÉ DELLE APPLICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE AD ESSE CONNESSE (FEDERBETON), DEL CONSORZIO OBBLIGATORIO DEGLI OLI USATI (COOU), DEL CONSORZIO PER IL RECUPERO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA IN PET (CORIPET), DEL CONSORZIO NAZIONALE RECUPERO E RICICLO DEGLI IMBALLAGGI A BASE CELLULOSICA (COMIECO) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA FRA GLI INDUSTRIALI DELLA CARTA, CARTONI E PASTE PER LA CARTA (ASSOCARTA), SUI CONTENUTI DELLE PROPOSTE DI DIRETTIVA CHE MODIFICANO TALUNE DIRETTIVE IN MATERIA DI RIFIUTI (PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 160**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45*

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA  
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DELLA CONFEDERAZIONE  
GENERALE DELL'ARTIGIANATO ITALIANO (CONFARTIGIANATO), NELL'AMBITO  
DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 279 (TERRE E ROCCE DA SCAVO)*

## **POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Martedì 22 marzo 2016

### **Sottocommissione per i pareri (fase discendente)**

**23<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**CARDINALI**

*Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per l'attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva 2015/13/UE (n. 273):** osservazioni favorevoli con rilievo;

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (n. 274):** osservazioni favorevoli;

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (n. 275):** osservazioni favorevoli.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 22 marzo 2016

**Plenaria**  
**(antimeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**Audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda)*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce quindi il seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno, on. Angelino Alfano, svolta il 15 marzo scorso.

Angelino ALFANO, *Ministro dell'Interno*, svolge una relazione sul tema delle vittime di mafia e sul funzionamento del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono per formulare osservazioni la presidente Rosy BINDI, i deputati Francesco D'UVA (*M5S*), Claudio FAVA (*SI-SEL*), Rosanna



SCOPELLITI (*NCD-UDC*) e i senatori Giuseppe LUMIA (*PD*) e Ciro FALANGA (*AL-A*).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Ministro Angelino Alfano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**Plenaria**  
(notturna)

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20.*

**Audizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti**  
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda)*

Introduce quindi l'audizione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dedicata ad un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata a Roma e nel Lazio a seguito dell'inchiesta sulla «Mafia capitale».

Nicola ZINGARETTI, *presidente della Regione Lazio*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Riccardo NUTI (*M5S*), Celeste COSTANTINO (*SISEL*), e i senatori Stefano ESPOSITO (*PD*), Claudio MOSCARDELLI (*PD*) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il presidente Nicola Zingaretti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Martedì 22 marzo 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 10,50 alle ore 11.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 11.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor Allegrini di compiere un esame preliminare della documentazione degli archivi nazionali francesi sulla vicenda Hypé-  
rion;
- richiedere al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale documentazione relativa all'attività svolta dall'ambasciata italiana a Beirut nel 1978;
- incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire documentazione su due persone coinvolte nei fatti;
- compiere un approfondimento sulla documentazione di interesse presente negli archivi dei Servizi segreti della Germania orientale.

Comunica inoltre che:

- in data 18 marzo 2016, è stata acquisita la documentazione, riservata, del «Processo Pecorelli» selezionata dalla dottoressa Picardi, che sarà messa a disposizione dopo le operazioni di riscontro, archiviazione e digitalizzazione;
- in data 21 marzo 2016 il colonnello Occhipinti ha depositato l'esito, riservato, di accertamenti;
- nella stessa data è stata acquisita la risposta di Vladimiro Satta a una lettera inviatagli dalla Commissione in data 11 marzo 2016.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione.

#### **Audizione di Nicola Rana**

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione di Nicola Rana, ricordando che essa è stata deliberata allo scopo di approfondire alcune tematiche emerse nella precedente audizione del 16 febbraio scorso, anche su richiesta dello stesso audito. Invita quindi Nicola Rana a esporre gli elementi che intende porre all'attenzione della Commissione.

Nicola RANA svolge una breve relazione.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone una serie di quesiti, ai quali risponde Nicola RANA.

Intervengono, con osservazioni e quesiti i senatori Miguel GOTOR (PD), e Federico FORNARO (PD), i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD) e Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Nicola RANA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Nicola Rana e dichiara conclusa l'audizione. Propone quindi che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 12.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie**  
**professionali, con particolare riguardo al sistema della**  
**tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Martedì 22 marzo 2016

**Plenaria**

**37ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FABBRI**

*Intervengono Mario MURGIA, Vice Presidente nazionale AIEA, Fulvio AURORA, Segretario nazionale AIEA, Sabina CONTU, Presidente AIEA Sardegna, Rocco REGINA, Segretario AIEA Val Basento Basilicata, Renato RIPANTI, Danilo ZULIANI e Mauro GIULIANELLA, rappresentanti Funzione Pubblica – CGIL vigili del fuoco, William BERRÈ e Giovanni ALDREDINI, rappresentanti Federazione Nazionale Sicurezza CISL vigili del fuoco, Rocco TIRABASSO e Alessandro LUPO: rappresentanti UIL Pubblica Amministrazione, i collaboratori dottor Bruno GIORDANO, dottoressa Marzia BONACCI, professor Domenico DELLA PORTA e Maresciallo Capo Massimo TOLOMEO.*

*La seduta inizia alle ore 13.50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione della dottoressa Loredana Musmeci sarà assicurata attraverso il resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo. Fa presente inoltre agli auditi che hanno la possibilità di chiedere, fin dall'inizio o anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video, nonché la segretazione dell'audizione o di parte di essa qualora ritengano di

riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Poiché non vi sono obiezioni si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italiana Esposti Amianto in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti i siti industriali ex EniChem della Val Basento, di Ottana e di Assemini**

(Audizione svolta)

La PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti dell'Associazione Italiana Esposti Amianto e introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione.

I signori Mario MURGIA e Sabina CONTU intervengono per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'amianto, inerenti i siti industriali ex EniChem della Val Basento, di Ottana e di Assemini.

Prendono la parola per porre quesiti agli auditi la PRESIDENTE e i senatori BORIOLI (PD), FUCSIA (Misto) e BAROZZINO (Misto-SI-SEL).

I signori Sabina CONTU, Fulvio AURORA e Mario MURGIA rispondono alle predette domande.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Cgil,Cisl e Uil vigili del fuoco Marche, in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'esposizione alle fibre di amianto del personale dei vigili del fuoco**

(Audizione svolta)

Il signor William BERRÈ interviene per svolgere le proprie considerazioni in merito ai profili di tutela della salute e sicurezza sul lavoro connessi all'esposizione alle fibre di amianto del personale dei vigili del fuoco.

La PRESIDENTE ringrazia quindi gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Martedì 22 marzo 2016

**Plenaria**  
**15ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
LAI

*Intervengono il signor Mauro Valli e il signor Walter Mattei, ormeggiatori del porto di Livorno all'epoca dei fatti.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Senato, limitatamente alle audizioni.

Chiede ai signori Mattei e Valli e ai commissari se ritengano che debbano essere secretati i loro interventi. Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o parte di essa, qualora vogliano riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

**Audizione del signor Mauro Valli e del signor Walter Mattei, ormeggiatori del porto di Livorno all'epoca dei fatti**

Il signor MATTEI ricorda che insieme a Mauro Valli uscì dal porto per andare in soccorso della petroliera Agip Abruzzo e si trovarono subito avvolti in un banco di nebbia. Descrive le fasi di avvicinamento all'Agip Abruzzo e di ricerca del traghetto Moby Prince che andava velocemente alla deriva. Ricostruisce poi il salvataggio di Alessio Bertrand e riporta come si vedesse l'incendio all'interno del traghetto. Dopo aver recuperato il superstite verificarono se ci fossero dei corpi in mare, ma trovarono solo una scialuppa rovesciata che fu rimorchiata in porto.

Il signor VALLI precisa che l'intervento di soccorso degli ormeggiatori è molto più rapido di quello di altre strutture in quanto le procedure operative sono molto più snelle. Descrive il percorso della propria imbarcazione in navigazione verso l'Agip Abruzzo in fiamme e conferma la presenza di un fitto banco di nebbia. Informa della presenza di una nave militare in rada che stava salpando per ragioni di sicurezza, dal momento che il tratto di mare intorno alla petroliera era in fiamme. La sua imbarcazione si era inizialmente affiancata all'Agip Abruzzo per trarre in salvo l'equipaggio. Constatata la presenza di altri mezzi di soccorso, si diresse verso il traghetto alla deriva, definendolo come una nave spettrale. Passa poi a descrivere le operazioni di ormeggio del Moby Prince alla banchina del porto avvenute il giorno dopo. Ricorda infine di avere incontrato il superstite alcuni giorni dopo la tragedia che gli descrisse le fasi dell'impatto.

Sottolinea infine la minore formazione del personale di bordo nel 1991 rispetto a quanto avvenga oggi.

Il signor MATTEI conferma che in assenza del nostromo parte del personale del traghetto non fu in grado di gestire l'emergenza.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone domande sulla presenza di navi militarizzate, sul percorso del Moby Prince alla deriva e sulle condizioni del suo scafo.

Il senatore PEGORER (*PD*) chiede se vi siano state comunicazioni radio che abbiano fatto riferimento al traghetto.

Il signor MATTEI precisa di aver incrociato una nave militare e non una nave militarizzata nel corso del suo avvicinamento all'Agip Abruzzo. Precisa altresì che il traghetto alla deriva girava su se stesso andando a marcia avanti e che riuscì ad avvicinarsi fino a sette-otto metri dallo scafo. Ricorda che nei contatti radio non si è parlato a lungo di una seconda nave, ma si faceva riferimento ad una bettolina.



Il signor VALLI imputa alla visibilità ridottissima anche dal ponte dell'Agip Abruzzo la possibilità che il traghetto fosse scambiato per una bettolina inabissata dopo la collisione.

La senatrice GRANAIOLA (PD) chiede un parere sul libro di Enrico Fedrighini e approfondimenti sul fenomeno della nebbia e su eventuali interferenze nelle comunicazioni radio.

Il senatore LANGELLA (AL-A) chiede se fosse stato possibile salvare altre vittime in caso i soccorsi fossero intervenuti prima.

Il signor VALLI conferma che il fenomeno della nebbia a banchi è frequente nel porto di Livorno a causa delle differenti temperature tra l'aria e lo specchio d'acqua. Conferma altresì che le trasmissioni radio non subirono interferenze e che fu assicurato un coordinamento da parte della Capitaneria di porto, mentre il *mayday* del traghetto non fu sentito neanche dall'Avvisatore marittimo.

Riconosce che era molto difficile salvare altre vite tenuto conto dell'intensità dell'incendio che investì il traghetto.

Il senatore FILIPPI (PD) pone domande sulla direzione di marcia del Moby Prince, sull'orientamento della petroliera, sulla disciplina di navigazione delle bettoline nelle ore notturne e sullo stato di funzionamento delle strumentazioni di bordo degli ormeggiatori.

Il senatore MATTEOLI (FI-PdL XVII) chiede perché altri mezzi di soccorso non si siano mossi con la stessa tempestività degli ormeggiatori.

Il signor MATTEI conferma che il traghetto procedeva a marcia in avanti e che faticava a seguirlo, mentre l'Agip Abruzzo aveva la prua rivolta verso il mare aperto. Conferma altresì che la tempestività d'intervento degli ormeggiatori è data dall'equipaggio ridotto e da imbarcazioni di piccole dimensioni che possono essere attivate in brevissimo tempo.

Il signor VALLI informa che le bettoline di notte possono muoversi, previo avviso all'Avvisatore marittimo che ne registra i movimenti. Nega che siano stati malfunzionamenti negli apparati radio e nelle bussole di bordo. Riconosce un ruolo importante svolto dai soccorritori.

La senatrice PAGLINI (M5S) pone quesiti sulla petroliera, sul senso di marcia del traghetto, sul salvataggio di Bertrand, sulle comunicazioni radio e sulla nebbia di avvezione.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede informazioni ulteriori sulle modalità di ormeggio del Moby Prince e di salvataggio di Alessio Bertrand.

Il signor MATTEI conferma che Bertrand li aveva informati subito che a bordo del traghetto erano tutti morti. Ricorda che i soccorsi dovevano misurarsi con l'eccezionalità del caso, a cominciare dalla scarsa visibilità che rendeva difficile localizzare il relitto del traghetto alla deriva. Informa che la plancia di comando del traghetto è stata la prima struttura ad essere investita dalla collisione e dall'incendio.

Il signor VALLI informa che al rientro in porto i presidi di sicurezza della Capitaneria erano stati tutti correttamente attivati e che salì sul traghetto l'11 aprile per ormeggiarlo in banchina, in quanto questo è il suo compito di ormeggiatore di porto.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede se vi siano state mancanze nei soccorsi soprattutto dopo l'avvistamento del traghetto.

Il signor MATTEI riconosce che tutti i mezzi si sono attivati nel minor tempo possibile, ma ricorda che vi è stato un breve lasso di tempo in cui non sono avvenute comunicazioni radio e in cui i due ormeggiatori sono rimasti soli accanto al relitto del traghetto alla deriva.

Il signor VALLI conferma che la notte del 10 aprile era impossibile salire a bordo del traghetto per le altissime temperature raggiunte dall'incendio.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, riunito il 16 marzo scorso, ha individuato come possibile consulente il tenente colonnello Enrico Senatore dell'Arma dei Carabinieri e dirigente della Direzione investigativa antimafia.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che sono stati presi contatti con il giornalista Enrico Fedrighini per una audizione giovedì 31 marzo.

*La seduta termina alle ore 13,20.*



